



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 35 del 27/01/2021

Disposizioni in materia di tutela della costa e gestione del demanio marittimo

Firmato da: Michele Cammarano; Valeria Ciarambino; Maria Muscara'



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Napoli, 25 gennaio 2021

Prot. n. 24 del 25/01/2021

Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: *"Disposizioni in materia di tutela della costa e gestione del demanio marittimo"*.

La sottoscritta Valeria Ciarambino, in qualità di Presidente del Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Con i migliori saluti

La Presidente

f.to Ciarambino



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Proposta di Legge

“Disposizioni in materia di tutela della costa e gestione del demanio marittimo”

f.to Consiglieri

Maria Muscarà

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Gennaro Saiello



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge intende disciplinare in modo unitario per la Regione Campania, l'esercizio delle funzioni attribuite a regione e comuni costieri in materia di gestione del demanio marittimo e del mare territoriale.

L'area marino-costiera della Campania rappresenta un confine naturale sede di delicati equilibri ambientali e complesse dinamiche sociali, legate alla funzione che il mare assolve per il mantenimento degli equilibri eco-sistemici, per il benessere dei singoli individui attraverso la piena fruibilità e accessibilità delle spiagge e per gli effetti positivi sulle economie locali. In questa area appaiono particolarmente evidenti i cambiamenti connessi agli elevati livelli di antropizzazione e cementificazione, con un aumento della concentrazione demografica e delle attività umane.

Il sistema costiero campano si sviluppa per circa 500 km tra i Golfi di Gaeta, Napoli e Salerno, la Costiera Cilentana ed il Golfo di Policastro ed è costituito per il 53,1% da coste alte incise nei depositi carbonatici, terrigeni e vulcanici, e per il 46,9% da coste basse e sabbiose o di ghiaia.

La regolamentazione delle forme di utilizzo delle aree marino-costiere e del demanio marittimo contribuisce a difendere le coste dai fenomeni naturali di erosione, dal rischio idrogeologico e da forme di utilizzo improprio delle risorse naturali, restituendo centralità alla tutela del mare, il cui "buono stato ecologico" è fondamentale per la salute umana e la salvaguardia degli ecosistemi e per l'economia secondo le linee d'indirizzo recate dalla Direttiva Europea 2008/56/EC sulla strategia marina, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010, per cui l'utilizzo delle risorse marino costiera deve realizzarsi secondo i principi dello "sviluppo sostenibile", salvaguardandone il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future.

La frammentazione del quadro delle competenze in materia di pianificazione costiera tra il livello statale, regionale e locale e i relativi strumenti attuativi, rende quanto mai opportuno un intervento di riordino in ambito regionale.

La Campania, a differenza di altre regioni italiane, non si è mai dotata di una legge organica per disciplinare l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo trasferite dallo Stato alle Regioni e ai comuni, né di un Piano regionale per la gestione integrata della costa, limitandosi a interventi normativi parziali e all'adozione di indirizzi operativi con delibere di Giunta

Inoltre, ad oggi, non è stato definitivamente approvato in Campania il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) di cui all'articolo 6, comma 3, del DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494. La legge n.296/2006 (finanziaria 2007) all'articolo 1, comma 251, a decorrere dal 1 gennaio 2007, distingue le aree, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei nelle categorie di "alta" A e "normale" B valenza turistica ai fini della determinazione del canone demandando alle regioni il compito dell'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica.

La mancata adozione del PUAD e della classificazione delle aree da parte della Regione ha comportato per anni l'attribuzione indistinta della categoria "normale valenza turistica-B" a tutte le concessioni e il mancato introito della maggiorazione del 10 % previsto per le aree ad "alta" valenza turistica-A, generando un danno alle casse



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

pubbliche oltre ad una evidente disparità di trattamento tra situazioni differenti, equiparate nella misura degli oneri da corrispondere.

La Legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 intervenuta per disciplinare la classificazione delle aree, modificata a più riprese, è rimasta negli anni inattuata per la mancata approvazione del PUAD e oggi costituisce la base per l'applicazione della classificazione contenuta nel preliminare di PUAD adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 682 del 30.12.2019, una disciplina parziale e non esaustiva della materia che necessita di un approccio integrato all'attualità mancante.

La legge nazionale affida, altresì, alle regioni il compito di garantire un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili e di individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

Lo Stato non ha fissato un indirizzo unitario in materia di gestione del demanio marittimo e di procedure per la concessione in uso dei beni e delle pertinenze demaniali, rinviando tale adempimento attraverso ripetute proroghe delle gestioni esistenti. A seguito dell'entrata in vigore della direttiva europea 2006/123/Ce (direttiva servizi o Bolkestein) la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia contestando che le norme sul rinnovo automatico delle concessioni e il diritto di insistenza del concessionario uscente si ponevano in contrasto con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 TFUE in materia di libertà di stabilimento. Tale procedura è stata chiusa in seguito all'approvazione delle modifiche normative con cui si sanciva la temporaneità del regime di proroga in attesa di un riordino della materia conforme ai principi della normativa europea.

Con l'approvazione della L.145/2018 e della ulteriore proroga delle concessioni in essere al 2034 nelle more dell'adozione della normativa di riordino, la situazione è rimasta immutata. La Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa il 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, fugando ogni dubbio, ha sancito la necessità che la normativa italiana sulla gestione dei beni del demanio marittimo si adegui ai principi euro-unitari di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, derivanti dal diritto dell'UE. Tale principio di diritto costituisce ormai un dato acquisito dalla giurisprudenza interna (costituzionale, penale e amministrativa) che ha in più occasioni disapplicato le norme in contrasto con i suddetti principi e giudicato incostituzionali leggi regionali in contrasto con essi.

Il 3 dicembre 2020 la Commissione Europea ha aperto una nuova procedura di infrazione n. 2020/4118 per la non corretta applicazione della direttiva servizi, 2006/123/CE in materia di Concessioni balneari, attualmente allo stato di messa in mora ex articolo 258 del TFUE. L'Italia potrà presentare le proprie osservazioni entro il termine di due mesi. E' evidente quindi che la normativa che lo Stato si appresta a varare non potrà discostarsi dai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea che, nell'ambito delle competenze regionali, trovano attuazione con la presente iniziativa legislativa.

In Campania il 67,7% delle spiagge (dati *Legambiente Rapporto Spiagge 2019*) è in concessione a soggetti terzi; di questi solo una parte è stata affidata previo esperimento di apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica. La proroga delle



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

gestioni esistenti ha contraddetto il carattere della temporaneità delle concessioni di utilizzo del demanio marittimo, quale risorsa limitata cui devono poter accedere tutti i soggetti interessati a parità di condizioni. Inoltre, si è assistito negli anni ad una proliferazione di stabilimenti balneari e strutture ricettive che, stratificatesi con nuovi interventi realizzati in assenza di un quadro regolatorio nazionale e regionale univoco e definito, hanno portato alla realizzazione di costruzioni di non facile rimozione che spesso impediscono il libero accesso alla spiaggia o anche solo la vista del mare dall'esterno e rendono difficoltoso individuare l'effettiva consistenza delle pertinenze demaniali incamerate e gli eventuali abusi esistenti, con un netto squilibrio nella tutela degli interessi contrapposti.

In questo quadro, si colloca la presente proposta di legge che intende garantire attraverso una pianificazione integrata della fascia marino-costiera regionale, articolata ai diversi livelli territoriali e con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, il giusto temperamento tra l'interesse collettivo alla tutela di un bene comune quale l'ambiente marino costiero con i suoi delicati equilibri eco-sistemici e gli interessi economici legati alle attività umane che ne sfruttano le potenzialità.

Si segnala altresì la recente approvazione della Legge regionale 15 luglio 2020, n. 26. *"Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione"* che si muove nella medesima direzione della presente iniziativa per garantire la più ampia ed effettiva accessibilità al litorale campano, soprattutto ai disabili.

Si prevede l'istituzione di un osservatorio della costa e del mare, l'istituzione di numero verde per la segnalazione di abusi relativi al demanio marittimo e la possibilità di stipulare convenzioni e accordi con altri enti, autorità, associazioni e forze dell'ordine per rafforzare i controlli sull'utilizzo del demanio e prevenire gli illeciti. La proposta interviene anche sulla disciplina del settore portuale e della nautica da diporto, disciplinando l'adozione del Piano portuale per i porti di interesse regionale e le procedure autorizzative di porti e approdi turistici, nell'ottica di regolamentare adeguatamente il settore.

Presupposto indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla presente proposta di legge è tracciare un quadro conoscitivo completo sull'attuale stato fisico e di utilizzo della fascia costiera e del mare territoriale, stabilendo principi generali validi in modo uniforme su tutto il territorio regionale, da integrare negli atti di pianificazione regionale e comunale, avviando al contempo, una capillare attività di sensibilizzazione e di incentivazione rivolta agli attori del territorio (cittadini, imprese, altre istituzioni, etc.) sui principi ed i comportamenti atti a realizzare uno sviluppo sostenibile, che tuteli le risorse naturali e gli equilibri ambientali dell'area marino costiera. Il testo si compone di 21 articoli.

Relazione tecnico-finanziaria

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto costituisce norma di riordino della materia.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

INDICE

Articolo 1 *Oggetto e principi generali*

Articolo 2 *Definizioni*

Articolo 3 *Funzioni di competenza della Regione*

Articolo 4 *Funzioni di competenza dei Comuni.*

Articolo 5 *Norme di salvaguardia per la pianificazione costiera.*

Articolo 6 *Piano regionale integrato delle coste.*

Articolo 7 *Piano comunale delle coste.*

Articolo 8 *Piano regolatore portuale per i porti di interesse regionale.*

Articolo 9 *Porti e approdi turistici*

Articolo 10 *Partenariato pubblico privato*

Articolo 11 *Disposizioni per il rilascio di concessioni di competenza comunale.*

Articolo 12 *Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative e ampliamento delle aree in concessione.*

Articolo 13 *Attività accessorie*

Articolo 14 *Trasparenza e Sistema informativo del demanio (SID).*

Articolo 15 *Vincolo di destinazione dell'imposta regionale.*

Articolo 16 *Osservatorio regionale del mare e della costa (ORCAM).*

Articolo 17 *Vigilanza*

Articolo 18 *Clausola valutativa*

Articolo 19 *Norma finanziaria*

Articolo 20 *Disposizioni transitorie e abrogazioni*

Articolo 21 *Entrata in vigore*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 1

Oggetto e principi generali.

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione Campania e ai comuni costieri in materia di gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale secondo i principi della gestione integrata delle aree costiere.
2. Sono escluse dalla competenza regionale:
 - a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all'approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi del [D.L.gs. n. 112/1998](#);
 - b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Campania;
 - c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati dall'articolo 4 della [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#) (Riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni);
 - d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della [L. 84/1994](#).
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in ambito regionale si uniforma ai seguenti principi generali:
 - e) salvaguardia e uso eco-sostenibile dell'ambiente costiero e del mare;
 - f) pianificazione integrata degli interventi per l'area costiera tra i diversi livelli amministrativi, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;
 - g) riqualificazione ambientale e naturalistica della costa con la riduzione delle strutture in cemento, l'incremento di spazi pubblici e di sistemi di mobilità sostenibile;
 - h) garanzia di accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione da parte di tutti i cittadini, anche con disabilità, e presenza costante di varchi liberi d'accesso alla battigia e servizi minimi sulle spiagge libere;
 - i) rispetto dell'equilibrio tra aree balneari in concessione ed aree libere;
 - j) diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica sostenibile;
 - k) armonizzazione delle attività produttive e delle attività turistiche, con la tutela degli ecosistemi e con le utilizzazioni e destinazioni pubbliche;
 - l) semplificazione dell'azione amministrativa e decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
 - m) trasparenza delle procedure e partecipazione attiva alla definizione degli indirizzi di tutti i soggetti istituzionali, economici e sociali, incluse le associazioni portatrici di interessi generali in materia di ambiente, turismo e diritti dei consumatori;
4. Nell'espletamento delle funzioni disciplinate dalla presente legge, sono fatte salve, in ogni caso, le competenze dello Stato in materia di tutela ambientale e paesaggistica secondo le procedure di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 2
Definizioni

5. Ai fini di cui alla presente legge, si intende per:
- a) "gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale", l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
 - b) "gestione integrata delle aree costiere", l'attività conoscitiva, di pianificazione, programmazione, attuazione, coordinamento, monitoraggio e controllo, condotta nel concorso della pluralità di interessi pubblici coinvolti, ai diversi livelli territoriali e di competenza, finalizzata alla tutela ambientale, allo sviluppo sostenibile e alla razionale utilizzazione dei beni demaniali marittimi secondo criteri di qualità e compatibilità ambientale degli interventi;
 - c) "opera di facile rimozione", ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere la possibilità del riuso.
 - d) "servizi minimi", l'adeguata dotazione delle spiagge libere di servizi igienici pubblici, docce, punti di erogazione d'acqua potabile e presidio di salvamento gestiti dall'amministrazione comunale territorialmente competente, anche tramite convenzione con soggetti terzi.

Art. 3
Funzioni di competenza della Regione.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale:
- a) pianificazione, programmazione, indirizzo e coordinamento generale mediante l'approvazione del Piano regionale integrato della costa (PRIC) e dei Piani regolatori portuali (PRP), secondo i principi della concertazione con gli enti locali e le amministrazioni dello Stato interessate, fermo restando le competenze statali in materia di tutela ambientale e paesaggistica, in conformità alle disposizioni e ai piani nazionali e territoriali vigenti;
 - b) classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica e alle condizioni naturalistiche, secondo le fasce di alta e normale valenza, quest'ultima distinta in media e bassa valenza, attraverso il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUAD), quale parte integrante del Piano regionale integrato delle coste;
 - c) ricognizione dello stato della fascia costiera, finalizzata alla verifica di legittimità degli utilizzi, alla esatta identificazione delle pertinenze, anche in funzione di una proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei territori regionali della fascia di demanio marittimo alla luce delle modificazioni fisiche intervenute, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 9-septiesdecies DL 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- d) disciplina dell'utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, anche mediante provvedimenti amministrativi;
 - e) adozione di direttive e linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dai comuni e in particolare definire regole uniformi di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e delle tempistiche di smontaggio delle opere e le condizioni e i criteri per il mantenimento di talune strutture, previa autorizzazione del comune competente al fine di garantire la sicurezza, la libera fruibilità e l'ordinata sistemazione degli arenili anche durante il periodo invernale;
 - f) definizione di criteri generali, requisiti qualitativi e modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione dei ripascimenti stagionali degli arenili;
 - g) esercizio dei poteri di vigilanza e di quelli sostitutivi di cui all'articolo 7, comma 9;
 - h) monitoraggio sulla gestione a livello regionale del Sistema informativo demanio (SID);
 - i) costituzione dell'Osservatorio regionale del mare e delle coste (ORMAC);
 - j) approvazione e autorizzazione dei progetti riguardanti le opere di difesa della costa e degli abitati costieri dall'erosione marina, di ingegneria naturalistica e di ampliamento degli arenili, previa conferenza di servizi e parere favorevole espresso dall'Agenzia del Demanio e dall'Autorità preposta alla tutela paesaggistica, con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi di competenza dei comuni;
 - k) rilascio di nullaosta nei confronti dei seguenti atti:
 - 1) concessioni di durata superiore ai sei anni o che importino impianti di difficile rimozione;
 - 2) concessioni o autorizzazioni che comportino trasformazione di destinazione d'uso di aree funzionalmente collegate ad ex colonie o bagni di beneficenza, spiagge libere e attività produttive di natura industriale e artigianale;
 - 3) concessioni per estrazioni di arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale;
 - l) monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità chimico-fisica delle acque e dei fondali.
 - m) istituzione mediante apposito provvedimento amministrativo di un numero verde contro i reati del mare e reati ambientali sul demanio marittimo quale strumento utile alle attività di vigilanza e prevenzione in grado di attivare un collegamento diretto tra cittadini, istituzioni e Forze dell'Ordine.
2. L'espletamento delle attività di cui al comma 1 è assicurato dalla Giunta regionale, dalla struttura amministrativa regionale competente e dall'Arpac per i profili di monitoraggio e controllo ambientale.
3. La Regione Campania può stipulare protocolli d'intesa e accordi di collaborazione con enti, autorità, associazioni e forze dell'ordine per rafforzare e ottimizzare le attività di prevenzione degli illeciti, vigilanza e controllo del territorio demaniale marittimo di competenza.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art.4

Funzioni di competenza dei Comuni.

1. Sono di competenza dei comuni, le seguenti funzioni:
 - a) approvazione del Piano comunale delle coste;
 - b) rilascio delle concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale, in conformità alla pianificazione comunale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base degli indirizzi regionali, nel rispetto del Piano regionale integrato delle coste e del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, previo rilascio di nulla osta regionale nei casi di cui all'articolo 3, lettera k);
 - c) rilascio dell'autorizzazione al subentro temporaneo nella conduzione della concessione;
 - d) attività di vigilanza, anche tramite la polizia municipale, sul rispetto delle ordinanze regionali e comunali sull'utilizzo del demanio marittimo e controllo sulla rispondenza delle modalità di utilizzazione delle aree demaniali marittime alla normativa vigente, statale e regionale e al titolo demaniale rilasciato, ivi compresa l'osservanza dell'obbligo per i concessionari di eliminare le recinzioni, adeguare le strutture esistenti e assicurare il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche a soggetti disabili;
 - e) autorizzazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, secondo le linee guida regionali, fermo restando il parere vincolante dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico;
 - f) attuazione diretta degli interventi di cui alla lettera e), salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente;
 - g) attuazione degli interventi in materia di difesa della costa e degli abitati costieri dall'erosione marina individuati nel piano regionale;
 - h) organizzazione dei servizi di pulizia delle spiagge non affidate in concessione e la dotazione di servizi minimi sulle spiagge libere;
 - i) raccolta ordinaria dei rifiuti e pulizia nelle zone destinate alla balneazione, qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia e pulizia straordinaria a seguito di mareggiate o altri fenomeni naturali.
2. I comuni costieri esercitano, altresì, tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, non conferite alla regione ai sensi dell'articolo 3.
3. Le funzioni previste al comma 1 possono essere esercitate dai comuni costieri anche in forma associata, sulla base della pianificazione costiera, che si articola nei livelli regionale e comunale, e della pianificazione portuale.
4. Il processo di pianificazione si conforma ai principi enunciati all'articolo 1, comma 3, alle norme di salvaguardia di cui al successivo articolo 5, al principio di leale collaborazione e partecipazione delle amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio marittimo ai diversi livelli territoriali e al principio di trasparenza e partecipazione nella fase preliminare all'adozione delle decisioni mediante consultazione pubblica dei portatori di interessi collettivi e di



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

categoria, in particolare del settore turistico, della tutela ambientale e dei diritti dei consumatori.

Art. 5

Norme di salvaguardia per la pianificazione costiera.

1. La pianificazione costiera si conforma alle seguenti norme e principi generali:
 - a) garantire la presenza in ciascun comune costiero di una percentuale di spiagge libere non inferiore al cinquanta per cento delle aree del demanio marittimo comprese nel territorio di competenza;
 - b) garantire che le spiagge libere siano dotate di servizi minimi;
 - c) garantire la visitabilità degli stabilimenti balneari ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 104/1992 e prevedere quale requisito per il rilascio delle concessioni la realizzazione di appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia perpendicolarmente che parallelamente alla battigia, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei luoghi, funzionali a garantire anche ai soggetti con disabilità, l'accesso al mare e la mobilità all'interno delle aree demaniali in concessione per finalità turistico-ricreative;
 - d) assicurare che attraverso i bandi di concessione una percentuale minima pari almeno al 5% delle attrezzature e dei servizi offerti dal concessionario consenta l'uso agevole da parte delle persone con disabilità;
 - e) garantire, fatte salve le pertinenze demaniali assentite, che almeno il settanta per cento dell'area in concessione sia libero da manufatti;
 - f) garantire nelle aree demaniali di più facile accesso, nei centri abitati o a ridosso di essi, un'adeguata presenza di spiaggia libera;
 - g) garantire la presenza di varchi liberi d'accesso almeno ogni centoventi metri lineari di spiaggia e la libera accessibilità alle aree destinate alla balneazione anche attraverso le aree in concessione; la presenza di varchi d'accesso deve, inoltre, essere garantita anche attraverso aree private, residenziali o turistiche adiacenti le aree demaniali in mancanza di varchi d'accesso entro una distanza massima di duecento metri lineari da altro varco;
 - h) garantire l'individuazione in sede di predisposizione dei Piani Comunali di tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, per i quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica;
 - i) individuare e promuovere le azioni di salvaguardia delle risorse naturali, di riduzione dell'impatto ambientale delle attività antropiche e di difesa del suolo e delle acque dall'inquinamento, necessarie a garantire la tutela dell'ecosistema marino costiero in conformità ai piani vigenti e previa intesa con le autorità preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
 - j) promuovere interventi di sostituzione dei manufatti di difficile rimozione con opere di facile rimozione.
2. Il valore percentuale di cui al comma 1 lettera a) è determinato in metri lineari, con riferimento a ciascun ambito omogeneo di linea di costa così come individuato dal comune competente tenuto conto dell'indice di antropizzazione e sulla base di criteri morfologici e ambientali ed è calcolato al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione e di quella portuale.
3. Possono essere realizzate strutture classificate qual "spiaggia libera attrezzata" in misura non superiore al quaranta per cento della zona destinata a spiaggia libera.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

4. I proventi dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 7 della L.R. 26-1-1972 n. 1 sono assegnati in misura pari al settanta per cento ai comuni costieri territorialmente interessati e sono vincolati alla realizzazione di interventi per migliorare l'accessibilità al litorale e per la realizzazione e la gestione dei servizi minimi e di salvamento sulle spiagge libere secondo le direttive regionali.
5. Al fine di evitare pregiudizio alla pubblica fruizione del demanio costiero è vietata la realizzazione di recinzioni che impediscano il libero accesso e transito sul demanio costiero. Le recinzioni esistenti devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge previa comunicazione al comune territorialmente competente.
6. Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza, anche in relazione all'articolo 01, comma 2-ter, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come inserito dall'articolo 1, comma 250, della L. 296/2006:
 - a) la limitazione di qualsiasi tipo all'accesso e al libero transito, anche ai fini della balneazione, attraverso le aree libere e in concessione;
 - b) la realizzazione di manufatti abusivi;
 - c) la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impedisca il libero accesso agli arenili oltre il termine di cui al comma 5.
7. E' sempre consentita, previa apposita comunicazione agli enti competenti, la sostituzione di manufatti in muratura regolarmente autorizzati con strutture di facile rimozione secondo la definizione di cui all'articolo 2.
8. Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di non facile rimozione, realizzate sugli arenili in concessione, ad esclusione delle pertinenze demaniali assentite, sentito il parere dell'Agenzia del Demanio, devono essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite all'articolo 2, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno.
9. Le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 55 del Codice della Navigazione allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, sono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del Piano regionale e comunale delle coste. I pareri espressi a tal fine dalla Regione e dal Comune interessato sono vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 6

Piano regionale integrato delle coste.

1. Il Piano regionale integrato delle coste (PRIC), d'ora in avanti Piano regionale, ferme restando le competenze statali in materia ambientale e paesaggistica, individua:
 - a) il quadro conoscitivo sullo stato fisico e di utilizzo del litorale campano;
 - b) le direttive, le linee guida, i criteri, i requisiti e gli indirizzi di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 3;
 - c) gli interventi da realizzare sul demanio marittimo costiero della Campania e sulle zone del mare territoriale di competenza regionale per garantirne



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

l'integrità, la conservazione e l'utilizzo razionale secondo i principi dell'uso sostenibile, in conformità alle norme di salvaguardia stabilite dalla presente legge;

- d) i criteri e le modalità di rilascio di concessioni, nulla osta e autorizzazioni di competenza regionale e comunale;
 - e) i criteri per l'elaborazione dei progetti attuativi;
 - f) i costi e le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi;
 - g) le modalità di raccordo con le programmazioni settoriali vigenti;
 - h) i sistemi di monitoraggio e controllo sull'attuazione degli interventi.
2. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) di cui all'articolo 6, comma 3, del DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494, costituisce parte integrante del Piano regionale. Il PUAD eventualmente vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è adeguato nel termine di cui al successivo comma 3, alle norme e ai principi generali di cui alla presente legge.
 3. Il Piano regionale è adottato dalla Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i sindaci dei comuni costieri, le autorità portuali, le associazioni di categoria del settore turistico e marittimo, le associazioni di tutela ambientale e del mare e dei diritti dei consumatori, tenuto conto degli studi, delle indagini e dei rilievi condotti sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinario della Campania, previa ricognizione dello stato attuale di utilizzazione del bene demaniale marittimo, delle concessioni esistenti e delle caratteristiche fisiche in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della costa e tenuto conto dei Piani territoriali e di bacino vigenti.
 4. Il Piano regionale è sottoposto alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), nell'ambito della quale ciascun soggetto interessato può formulare osservazioni e proposte integrative.
 5. Entro trenta giorni dalla conclusione della procedura di cui al comma 4, la Giunta regionale, pronunciandosi espressamente sulle proposte e osservazioni pervenute, approva la proposta definitiva di Piano e la trasmette al Consiglio regionale che approva il Piano previa acquisizione del parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia.
 6. Il Piano regionale, approvato dal Consiglio regionale, acquista efficacia dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Il Piano è, altresì, pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione Campania.
 7. Il Piano ha validità quinquennale. Le varianti sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione, ad esclusione delle modifiche non sostanziali di natura esclusivamente tecnico-funzionale.

Art. 7

Piano comunale delle coste.

1. I comuni costieri approvano, in forma singola o associata, il Piano comunale delle coste (PCC), d'ora in avanti Piano comunale, in conformità al Piano regionale integrato delle coste e ai principi generali e alle norme di salvaguardia di cui



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

all'articolo 5, quale strumento di gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sulle aree demaniali marittime di competenza.

2. I Comuni individuano nel Piano le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Piano regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, la Giunta comunale adotta il Piano comunale delle coste, previa consultazione con le associazioni di categoria turistiche, marittime, di tutela ambientale e dei diritti dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio di competenza e ne dà ampia diffusione mediante l'integrale pubblicazione, con i relativi allegati, sul proprio sito web istituzionale.
4. Ciascun soggetto può presentare al Comune osservazioni, anche a mezzo posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione. La Giunta comunale integra il Piano comunale sulla base delle osservazioni pervenute ovvero si pronuncia espressamente in merito al mancato recepimento delle stesse e trasmette il Piano al Consiglio Comunale per l'approvazione.
5. Ai fini della verifica di compatibilità con il Piano regionale, il Piano comunale approvato, completo delle osservazioni pervenute, viene inviato alla Giunta regionale, che può richiederne il riesame qualora riscontri disposizioni in contrasto con i piani territoriali vigenti o con il Piano regionale integrato delle coste.
6. I Piani comunali di utilizzo del demanio comunque approvati, predisposti per effetto di norme previgenti sono aggiornati entro il medesimo termine di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del Piano regionale secondo la procedura per l'approvazione di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.
7. Le varianti ai Piani comunali delle coste sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione, ad esclusione delle modifiche non sostanziali di natura esclusivamente tecnico-funzionale.
8. A seguito dell'adozione del Piano regionale, i Comuni sprovvisti del Piano comunale della costa non possono rilasciare nuove concessioni.
9. In caso di inadempienza da parte dei comuni alle disposizioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, esercita i poteri sostitutivi con la nomina di un commissario ad acta, che procede all'elaborazione del Piano nel termine di centottanta giorni. Il compenso e il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico del comune inadempiente. La Regione Campania può anticipare le somme occorrenti. Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti riguardanti il demanio disposti dalla Regione in favore del comune ai sensi dell'articolo 15.

Art. 8

Piano regolatore portuale per i porti di interesse regionale.

1. Nei porti regionali, con esclusione di quelli destinati esclusivamente alla nautica da diporto, le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell'area portuale, l'ambito territoriale, l'assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell'interazione città-porto, sono definiti dal Piano regolatore portuale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

2. Il Piano regolatore portuale costituisce atto normativo di governo del territorio adottato e approvato dal Comune territorialmente interessato o da più Comuni, previa intesa espressa in conferenza di servizi dalla Regione e dall'Autorità marittima, ai fini della verifica di compatibilità del piano con le esigenze di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del traffico marittimo.
3. I Piani regolatori portuali non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti e sono sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La pianificazione delle aree portuali deve rispettare i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia e rispondere alle nuove esigenze di sviluppo sostenibile, autosufficienza energetica, elettrificazione delle banchine, recupero, riconversione e riqualificazione strutturali e funzionali delle aree.
4. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.
5. Le varianti al Piano regolatore portuale sono approvate con la medesima procedura di approvazione prevista ai commi 2, 3 e 4, ad esclusione delle modifiche non sostanziali di natura esclusivamente tecnico-funzionale.
6. Sono considerate varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale le modifiche contenute in progetti di intervento che congiuntamente:
 - a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
 - b) non modifichino in modo sostanziale la conformazione e il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;
 - c) non contengano previsione di opere soggette alle procedure di Valutazione di impatto ambientale o a Valutazione di incidenza.
7. Sulla natura di variante esclusivamente tecnico-funzionale si pronuncia la struttura amministrativa regionale competente, motivando dettagliatamente le proprie determinazioni.
8. Le concessioni demaniali marittime devono essere conformi al Piano regolatore portuale. L'attuazione delle previsioni del Piano regolatore portuale costituisce ragione di pubblico interesse per la revoca, in applicazione dell'articolo 42 del Codice della navigazione, delle concessioni esistenti e di quelle in contrasto con il Piano medesimo. In assenza del Piano regolatore portuale è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime.

Art. 9

Porti e approdi turistici

1. Per uno sviluppo razionale e sostenibile della nautica da diporto regionale, il Piano regionale integrato della costa definisce i criteri generali per l'autorizzazione di porti e approdi turistici destinati alla nautica da diporto regionale e individua le strutture e le aree allo stato attuale utilizzate o idonee alla realizzazione di porti e approdi turistici come definiti all'articolo 2, lettere a) e b), del regolamento recante Disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, nel rispetto dei seguenti principi generali:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- a) non incidano negativamente sull'equilibrio costiero e marino;
 - b) prevedano l'obbligo di interventi di ripascimento e ricostituzione periodica della linea originaria di costa;
 - c) garantiscano un sistema di servizi per la nautica da diporto sviluppato secondo standard qualitativi uniformi per tipologia di servizi, organicamente distribuito lungo la costa campana, escludendo la concentrazione e l'eccessiva estensione degli approdi e porti turistici;
 - d) siano realizzate contestualmente le opere funzionali all'accessibilità e i collegamenti alla viabilità principale, i servizi minimi, la qualificazione del fronte mare e del paesaggio costiero prioritariamente secondo tecniche di ingegneria naturalistica;
 - e) vengano progettati in coerenza con il contesto naturalistico secondo i criteri stabiliti nel Piano regionale integrato della costa;
 - f) contribuiscano ad aumentare l'attrattività del sistema costiero.
2. Fino all'approvazione del piano regionale integrato della costa, le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 509/1997 e la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del dell'articolo 5, comma 10 e dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 509/1997. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l'esame e l'approvazione dei progetti.
3. Gli atti relativi alla conferenza di servizi sono pubblicati nell'apposita sezione del sito Amministrazione trasparente della Giunta regionale e ciascun soggetto interessato può far pervenire osservazioni di cui si tiene conto in sede di esame dei progetti.
4. La Giunta regionale con apposito provvedimento, da adottare sentite le commissioni consiliari competenti, definisce i criteri generali e le modalità per l'autorizzazione di porti e approdi turistici destinati alla nautica da diporto regionale.

Articolo 10

Partenariato pubblico privato

1. Per la realizzazione di interventi strategici previsti negli atti di pianificazione di settore che conseguano la positiva valutazione di impatto ambientale volti a migliorare l'accessibilità al demanio marittimo, realizzare interventi di ripascimento e tutela della costa, di riqualificazione e rinaturalizzazione delle aree demaniali marittime secondo criteri di sostenibilità ambientale, le concessioni dei beni demaniali potranno essere affidate con strumenti di partenariato pubblico-privato, previa procedura di selezione pubblica del partner privato.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione Campania promuove la stipula dei contratti di costa di cui alla Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2019 *"Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume"*.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 11

Disposizioni per il rilascio di concessioni di competenza comunale.

1. Il rilascio e la variazione delle concessioni demaniali marittime ha luogo nel rispetto del Piano regionale integrato della costa e del Piano comunale della costa, dei Piani regolatori portuali, del Codice della navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, delle direttive europee, delle leggi statali e regionali settoriali e delle norme procedurali in materia ambientale e paesaggistica.
2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d'incidenza ambientale.
3. Il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio marittimo è subordinato in ogni caso alla verifica che le attività siano compatibili con la funzione pubblica e collettiva dei beni demaniali di cui è garantita la continuità e che l'attività non rechi alcun pregiudizio ai beni demaniali.
4. La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.
5. L'avviso della selezione pubblica del concessionario, secondo le disposizioni prevede, in ogni caso:
 - a) modalità di presentazione della domanda e della documentazione tecnica a corredo della stessa, compatibili con il sistema informativo demaniale;
 - b) requisiti minimi per la partecipazione alla gara ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 che devono sussistere in capo agli interessati, persona fisica o giuridica, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata della concessione, pena revoca della stessa;
 - c) parametri di selezione delle offerte, relativi ai servizi accessori offerti agli utenti, alla gestione diretta della concessione, alla amovibilità delle strutture, agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico, alla riduzione nella produzione dei rifiuti e all'uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;
6. Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando è pubblicato per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito web istituzionale e in ragione della rilevanza economica, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di norme sui contratti pubblici.
7. Le strutture funzionali alle attività balneari e accessorie, purché di facile rimozione, possono essere mantenute per l'intero anno solare, previa apposita autorizzazione rilasciata dal Comune competente nel rispetto delle linee guida regionali, a condizione che l'offerta dei servizi prosegua anche durante il periodo invernale e



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

non sia in alcun modo di ostacolo alla libera fruizione delle aree demaniali da parte di tutti i cittadini, anche delle aree in concessione.

8. Per le concessioni di durata superiore ai sei anni è necessario il nulla osta regionale rilasciato dalla struttura amministrativa competente. Il termine per l'emissione del provvedimento finale è stabilito, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere o nulla osta.
9. L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria disciplinate con provvedimento comunale.
10. L'inizio dei lavori dopo il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione della CILA. Qualsiasi modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dalle autorità competenti.

Art. 12

*Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative
e ampliamento delle aree in concessione.*

1. Le procedure per il rilascio ai sensi dell'articolo 45-bis del Codice della navigazione dell'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione o di quelle secondarie previste nella concessione, per le quali la possibilità di affidamento a terzi non sia stata dichiarata in sede di presentazione della domanda per il rilascio della concessione, sono sottoposte ai principi di evidenza pubblica mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e sul sito web istituzionale dell'autorità competente per almeno 15 giorni consecutivi e in ogni caso, anche quando contemplate nella richiesta iniziale, sono soggette alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'avviso in base al quale è stata inizialmente affidata la concessione da parte del soggetto affidatario.
2. E' possibile richiedere l'autorizzazione di cui al comma 1:
 - a) per le attività secondarie di bar e di ristorazione;
 - b) per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente a un unico anno solare e per una volta soltanto nell'ambito della durata della concessione.
3. L'autorizzazione al sub-ingresso di cui all'articolo 46 del Codice della navigazione è rilasciata, previa procedura di selezione ad evidenza pubblica e verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione, limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per l'intera durata della concessione.
4. E' fatto salvo il caso di cui all'articolo 46, comma 3, del Codice della navigazione in caso di successione *mortis causa* previa autorizzazione dell'autorità competente e verifica del possesso da parte dei soggetti subentranti di tutti i requisiti di affidabilità, professionalità e di moralità in materia di tutela antimafia, richiesti per il rilascio della concessione ai sensi del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016.
5. In deroga al comma 3, le autorità competenti possono autorizzare richieste di affidamento di attività oggetto della concessione, della durata non superiore ad un anno, motivate sulla base di documentate esigenze gravi, impreviste, eccezionali e comunque temporanee. L'aspirante affidatario deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività, sia di ordine generale previsti



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 sia di ordine speciale previsti nell'avviso in base al quale è stata inizialmente affidata la concessione.

6. In caso di richiesta di variazione della concessione si applica quanto previsto all'art. 24 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione.
7. La richiesta di ampliamento dell'area in concessione equivale a richiesta di nuova concessione per cui occorre avviare procedura di selezione ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario.

Art. 13

Attività accessorie

1. Per garantire l'unitarietà nei criteri di gestione del demanio in ambito regionale, la Regione disciplina i criteri di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e di svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, anche mediante appositi provvedimenti amministrativi.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati previa consultazione pubblica dell'Autorità Marittima, dell'A.R.P.A., delle associazioni di categoria rappresentative su territorio regionale degli imprenditori balneari, delle associazioni di tutela ambientale e dei diritti dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, dell'ANCI e degli Enti gestori delle aree marine protette ricadenti sul territorio regionale.
3. La regione esercita poteri di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni amministrative da parte dei comuni.
4. Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione delle aree del demanio marittimo e delle spiagge con possibilità di esercire attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande, costituisce, in ogni caso, requisito premiale l'esclusivo utilizzo di contenitori, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande in materiali riutilizzabili.
5. I comuni recepiscono la disposizione di cui al comma 4 nei Piani Comunali delle Coste di propria competenza e nei bandi ad evidenza pubblica adottati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, per il rilascio delle concessioni balneari.
6. I comuni costieri, al fine di favorire la prevenzione nella produzione dei rifiuti e il riutilizzo, in attuazione del principio del "chi inquina paga" richiamato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 652, prevedono nei propri regolamenti riduzioni sulla tariffa per il conferimento dei rifiuti per i concessionari balneari che dimostrino l'esclusivo utilizzo di prodotti riutilizzabili di cui al comma 4."

Art. 14

Trasparenza e Sistema informativo del demanio (SID).

1. Gli enti competenti all'esercizio di funzioni in materia di demanio marittimo in Regione Campania hanno l'obbligo di utilizzare il Sistema informativo del demanio (SID) quale strumento condiviso di gestione dei dati, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza dell'effettivo stato d'uso del demanio marittimo regionale, puntualmente aggiornato.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

2. I Comuni all'atto del rilascio di concessioni di competenza acquisiscono tutti i dati progettuali in formato compatibile con il SID, al fine di consentirne la pubblicazione.
3. I comuni sono, altresì, tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali, le informazioni relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciate, con indicazione della misura del canone e dell'imposta regionale dovuta, delle particelle catastali identificative delle aree in concessione, e pubblicazione integrale dell'atto di concessione e del progetto approvato con la relativa planimetria.
4. La mancata pubblicazione da parte del Comune dei dati di cui al comma 3 preclude l'accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni finanziarie regionali destinate ai comuni costieri interessati fino all'assolvimento dell'obbligo.

Art. 15

Vincolo di destinazione dell'imposta regionale

1. I titolari di concessioni sono soggetti al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale e al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, secondo la classificazione regionale operata nel PUAD. Essi sono, altresì, soggetti al pagamento delle spese di istruttoria.
2. I Comuni provvedono alla riscossione e alla verifica dell'esatto pagamento del canone, dell'imposta regionale e delle spese d'istruttoria.
3. Per l'esercizio delle funzioni conferite è assegnato ai comuni a decorrere dall'anno 2020, il settanta per cento dell'imposta regionale riscossa annualmente in materia di concessioni sul demanio marittimo gestito dai comuni e da essi trattenuto con riferimento al corrente anno di imposta. Tali somme sono vincolate alla realizzazione di interventi per la migliore fruizione e accessibilità al demanio costiero e per la realizzazione e gestione dei servizi minimi e di salvamento sulle spiagge libere. Il Comune, entro il 30 marzo dell'anno successivo, con riferimento al precedente anno d'imposta, fornisce alla Regione tutte le informazioni richieste dai competenti uffici finanziari regionali e ad essi necessarie a identificare e verificare la titolarità e l'oggetto delle concessioni demaniali marittime, l'importo del canone demaniale marittimo e del correlato tributo regionale, nonché l'avvenuto versamento.

Art. 16

Osservatorio regionale del mare e della costa.

1. Allo scopo di esercitare efficacemente le attività conoscitive e le funzioni tecniche ed operative finalizzate alla gestione integrata ed alla programmazione unitaria ed organica degli interventi di difesa, tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione delle aree costiere regionali, è istituito presso la Giunta regionale, l'Osservatorio Regionale del Mare e della Costa (ORMAC).
2. L'Osservatorio Regionale del Mare e della Costa svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora e aggiorna un documento conoscitivo unitario relativo alle caratteristiche fisico-ambientali, insediative ed infrastrutturali dei sistemi costieri, all'uso del suolo, alle attività economiche, alle pressioni in atto, allo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

stato ambientale dei sistemi costieri ed alle condizioni di rischio naturali o derivanti da attività antropiche, agli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione vigenti e al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale;

- b) monitora la gestione del Sistema Informativo demaniale in ambito regionale e le forme di utilizzo del demanio marittimo, segnalando alle autorità preposte eventuali irregolarità o anomalie riscontrate;
 - c) può ricevere segnalazioni da parte di soggetti terzi;
 - d) elabora proposte progettuali di intervento per la tutela e valorizzazione delle aree costiere e pareri;
 - e) promuove interventi di gestione integrata delle zone costiere da parte della Regione, dell'Autorità Portuale e Marittima, degli Enti locali, degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti di interesse comunitario;
 - f) favorisce le attività di concertazione tra enti preposti alla pianificazione e programmazione del territorio e delle risorse, le comunità locali ed i settori produttivi;
 - g) organizza attività di formazione, informazione e sensibilizzazione.
2. Partecipano all'ORMAC, quale organismo di natura collegiale: gli assessori, o loro delegati, e i dirigenti generali competenti in materia di ambiente, demanio, porti, acque e difesa del suolo, rappresentanti dell'ARPAC, dell'autorità di bacino distrettuale, dell'ANCI, tecnici delegati dalle principali associazioni a tutela dell'ambiente, del mare e dei diritti dei consumatori operanti in regione Campania. Possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle Autorità marittime e portuali, delle Università, degli enti di ricerca e degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti di interesse comunitario.
 3. La Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni consiliari competenti, può integrare l'elenco dei soggetti che compongono l'osservatorio e definisce le modalità di organizzazione e funzionamento dello stesso.
 4. Per l'espletamento delle sue funzioni l'ORMAC si avvale del personale regionale individuato dalla Giunta con il provvedimento di cui al comma 3.
 5. L'istituzione ed il funzionamento dell'ORMAC non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art.17
Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni di gestione del demanio marittimo di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione e dai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Gli organi di vigilanza che accertino sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione l'esecuzione di opere non autorizzate o l'utilizzo senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne danno comunicazione al comune territorialmente competente, per i provvedimenti previsti dall'articolo 54 del Codice della navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.
3. All'attuazione delle procedure di cui all'articolo 54 del Codice della navigazione provvedono, in danno, i comuni costieri.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 18

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale entro il trenta aprile di ciascun anno predispone una relazione sullo stato di utilizzo del demanio marittimo e delle aree marino costiere regionale e delle opere di difesa delle coste programmate, autorizzate o eseguite con indicazione delle fonti di finanziamento e del relativo cronoprogramma.
2. La relazione è pubblicata sul sito web istituzionale e trasmessa ai comuni costieri per la pubblicazione sui rispettivi siti web.

Art. 19

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. La legge 10 maggio 2012 n 10 è abrogata.

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.